

Deliberazione n. 7 del 20 febbraio 2013

Oggetto: Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 29 – Proroga autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dell'ERSU per l'anno finanziario 2013.

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista** la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 recante *“Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna;*
- Vista** la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 *“Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione ”* e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante *“Norme in materia di programmazione, bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;*
- Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 16 luglio 2010 di approvazione del Regolamento contabile dell'Ente;
- Vista** la deliberazione n. 49 del 23 dicembre 2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014;
- Vista** la propria deliberazione n. 58 del 21 dicembre 2012 con la quale è stata approvata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dell'ERSU per l'anno finanziario 2013 fino al 28 febbraio 2013;
- Considerato** che il bilancio di previsione dell'Ente deve essere adottato entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale e che la Giunta regionale non ha ancora approvato la proposta di bilancio regionale per l'esercizio 2013;

Ritenuto necessario consentire la corretta gestione delle entrate e delle spese dell'Ente per l'esercizio 2013 attraverso l'autorizzazione di ulteriori due mesi di esercizio provvisorio, secondo quanto previsto dalla citata Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e con le modalità previste dall'articolo 4 della Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e dall'art. 12 del vigente Regolamento contabile dell'Ente, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno precedente;

Preso atto del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 14/1995

Delibera all'unanimità

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e dell'articolo 12 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, di autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio dell' ERSU per l'anno 2013 per un periodo di ulteriori due mesi dal 1° marzo al 30 aprile 2013, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno precedente.
2. Negli impegni di spesa la Direzione Generale non può superare quattro dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2012.
3. Il limite di cui al punto 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
4. Il limite di cui al punto 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 10 del Regolamento contabile dell'Ente, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 9 dello stesso Regolamento.
5. Nei pagamenti di spesa la Direzione Generale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza ai termini dei punti 2, 3 e 4.



Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Ersu Cagliari

Delibera n. 7/2013

6. Gli stanziamenti di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata possono essere utilizzati sino all'importo dell'accertamento dell'entrata medesima.

Il Direttore Generale è autorizzato a porre in essere tutti gli atti di competenza.

Copia della presente deliberazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, all'Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e, per conoscenza, al Consiglio Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Michela Mancuso

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Noli

